

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 novembre 2010, n. 2445

**Legge 236/93 - (D.D. 296/V/2003 - 243/V/2004 - 107/SEGR/2006). Avviso FC/08 "Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali". Modifica articolo 10 della convenzione approvata con D.D. 272 del 03/03/2009.**

L'anno **2010** addì **02** del mese di Novembre in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 165 del 30/03/2001;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n.161;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;

VISTA la relazione di seguito riportata:

Con D.D. n. 272 del 03/03/2009, il Servizio Formazione Professionale approvava gli schemi di convenzione per l'affidamento di attività assegnate ai sensi dell'Avviso FC/08 approvato con D.D. n. 1398 del 08/09/2008 (BURP n. 141 del 11/09/2008).

**In merito ai termini di presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate, l'articolo 10 delle**

**suddette** convenzioni dispone che: *"Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa, il soggetto attuatore trasmetterà la rendicontazione finale di spesa all'Ufficio Risccontro e Rendicontazione e per conoscenza all'Ufficio R.U.E.S. - Formazione Continua - del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, corredata da dichiarazione del legale rappresentante attestante che:*

- a) l'importo rendicontato è quello finale e definitivo;*
- b) l'attività si è svolta conformemente al piano;*
- c) le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore; "*

Le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 658 del 15/03/2010, circa le autorizzazioni di spesa rivenienti dal rispetto del Patto di Stabilità interno 2008 e 2009, hanno posto limitazioni sulla spesa a valere sulle disponibilità finanziarie dei capitoli del Bilancio 2010, determinando pertanto un differimento dei pagamenti disposti a favore dei soggetti beneficiari delle attività formative assegnate ai sensi del sopra citato Avviso.

Considerato che un consistente numero di piani formativi avviati risultano attualmente conclusi o prossimi alla conclusione e che gran parte dei soggetti attuatori è in attesa di ricevere il secondo anticipo del contributo pubblico si rende necessario modificare l'art. 10 della convenzione nella parte sopra richiamata.

Pertanto con il presente atto si dispone che la trasmissione del rendiconto finale delle spese sostenute deve obbligatoriamente avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo incasso del II anticipo del finanziamento pubblico previsto per ciascun piano formativo approvato.

Resta immutato l'obbligo per i soggetti attuatori di trasmettere, ai fini del monitoraggio qualitativo, il software loro inviato dall'Ufficio Regionale al termine dell'attività corsuale.

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di modificare i termini di presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, così come previsti dall'articolo 10 delle convenzioni approvate con D.D. n. 272 del 03/03/2009;
- di stabilire che il rendiconto finale delle spese sostenute dovrà essere trasmesso obbligatoriamente agli uffici competenti entro 30 giorni dalla data di effettivo incasso del II anticipo del finanziamento pubblico previsto per ciascun piano formativo approvato;
- di dare atto che resta immutato l'obbligo per i soggetti attuatori di trasmettere, ai fini del monitoraggio qualitativo, il software loro inviato dall'Ufficio Regionale al termine dell'attività corsuale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;
- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ai sensi della L.R. n.13/94, art.6. e che tale pubblicazione costituirà unica notifica a tutti gli interessati.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale è composto da n. 3 pagine;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art. 16, del Decreto del Presidente della G. R. n. 161 del 22/02/08, mediante affissione all'Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.6, comma quinto della L.R. n.7/97, ed in copia all'Assessore alla Formazione Professionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Giulia Campaniello

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 26 ottobre 2010, n. 702

**Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e succ. mod.. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Opera Pia Di Venere" con sede in Bari-Carbonara. Costituzione Consiglio di Amministrazione - ASP.**

*Il giorno "6/10/2010, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità*

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1810 del 04.08.2010 di assegnazione dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Antonella Bisceglia;
- richiamata la Determinazione del Direttore di